Comune di Bagnacavallo

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI EX ART.41 C.1 D.L. 66/2014 - III TRIMESTRE 2026

Visto
il D.P.C.M. 22 settembre 2014 avente oggetto la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui si riportano i seguenti articoli:

Art. 9
Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento **relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo é calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10
Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Vista inoltre la Circolare MEF 14/01/2015 in cui al Paragrafo 4 dispone:
"la fornitura di merci e la prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile";

Ai sensi dell'art. 1 comma 861 della Legge n. 145 del 30/12/2018 i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

Calcolo:

Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sul Macro aggregato 02 del Titolo 2;
Si procede alla **somma dei prodotti**, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, **dei giorni** effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento con la data di pagamento ai fornitori, **per l'importo** dovuto**:**
- 37.276.225,81;

Si procede alla somma dei pagamenti complessivi riferiti alle fatture sopra individuate:
€ 2.920.355,29
(importi pagati nel periodo di riferimento III trimestre 2026)

Si calcola il seguente rapporto: - 37.276.225,81 = - 14,61
2.920.355,29

Numeri positivi indicano tempi di pagamenti più lunghi rispetto al termine contrattualmente previsto;
Numeri negativi indicano tempi di pagamento inferiori rispetto al termine contrattualmente previsto.